

Ordinanza del DATEC concernente le licenze del personale aeronavigante secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011

del 27 aprile 2012

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC),

visti gli articoli 24 capoverso 1 e 25 capoverso 1 dell'ordinanza del 14 novembre 1973¹ sulla navigazione aerea;
in esecuzione del regolamento (UE) n. 1178/2011² nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999³ tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo,
ordina:

Art. 1 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica:

- a. al rilascio di licenze per piloti, compreso l'esame aeromedico;
- b. alla certificazione di persone e organismi responsabili dell'addestramento in volo o dell'addestramento con simulatori di volo e della valutazione della capacità dei piloti;
- c. alla certificazione di esaminatori aeromedici e di centri aeromedici;
- d. all'esame aeromedico di membri dell'equipaggio, nonché alle qualifiche delle persone e degli organismi competenti per il suddetto esame.

Art. 2 Norme per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1178/2011

¹ Le disposizioni del regolamento UE n. 1178/2011 sono considerate rispettate se sono osservate le seguenti norme⁴ emanate dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea (AESA) o dall'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) per l'attuazione del suddetto regolamento:

RS 748.222.0

¹ RS 748.01

² Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.

³ RS 0.748.127.192.68

⁴ Queste norme non sono pubblicate nella RU e non sono tradotte. Sono pubblicate sul sito Internet dell'AESA (<http://easa.europa.eu> > Acceptable Means of Compliance and Guidance Material) e su quello dell'UFAC (www.bazl.admin.ch). Inoltre possono essere ottenute presso l'Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna.

- a. le specifiche relative alla certificazione (*Certification Specifications*; CS);
- b. mezzi accettabili di rispondenza (*Acceptable Means of Compliance*; AMC);
- c. le istruzioni (*Guidance Material*; GM).

² Chi deroga alle norme di cui al capoverso 1 deve poter dimostrare all'UFAC di adempiere in altro modo i requisiti del regolamento (UE) n. 1178/2011.

Art. 3 Disposizioni transitorie concernenti i regolamenti JAR-FCL

Finché l'AESA o l'UFAC non avranno emanato determinate norme secondo l'articolo 2, si applicano le disposizioni della sezione 2 del pertinente regolamento JAR-FCL⁵.

Art. 4 Disposizioni transitorie concernenti la procedura di certificazione degli organismi di addestramento

¹ L'UFAC fissa per ogni organismo di addestramento di cui all'articolo 1 lettera b un intervallo di tempo, compreso nei periodi transitori massimi previsti dal regolamento (UE) n. 1178/2011, entro il quale svolgere la procedura di certificazione secondo detto regolamento.

² Lo svolgimento della procedura di certificazione ha luogo:

- a. al più tardi dal 15 maggio 2012 (entrata in vigore della decisione n. 1/2012) per i seguenti organismi di addestramento:
 1. *Flying Training Organisations* secondo il regolamento JAR-FCL,
 2. *Type Rating Training Organisations* secondo il regolamento JAR-FCL;
- b. non prima del 15 novembre 2012 (sei mesi dopo l'entrata in vigore della decisione n. 1/2012) per i seguenti organismi di addestramento:
 1. scuole di volo a vela,
 2. scuole di piloti di pallone,
 3. *Registered Facilities* secondo il regolamento JAR-FCL.

³ L'UFAC stabilisce il calendario delle procedure di certificazione per i gruppi di organismi di cui al capoverso 2 di regola in ordine crescente in base al numero di autorizzazione all'istruzione del personale aeronautico.

Art. 5 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

⁵ *Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licencing*. I regolamenti JAR-FCL non sono pubblicati nella RU e non sono tradotti. Possono essere consultati od ottenuti presso l'UFAC (www.bazl.admin.ch), oppure: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna.

Art. 6 Relazione con altre ordinanze

¹ Finché il regolamento (UE) n. 1178/2011 non è applicabile, la validità e il rinnovo di una licenza, di un certificato medico o di una certificazione si basano sulle seguenti ordinanze:

- a. ordinanza del DATEC del 25 marzo 1975⁶ concernente le licenze del personale aeronavigante che non sono disciplinate o armonizzate a livello europeo;
- b. ordinanza del DATEC del 14 aprile 1999⁷ concernente le licenze JAR-FCL per piloti d'aeroplano e d'elicottero;
- c. ordinanza del DATEC del 30 aprile 2003⁸ sulla certificazione di simulatori di volo che non sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1178/2011;
- d. ordinanza del DATEC del 18 dicembre 1975⁹ sul servizio medico aeronautico dell'aviazione civile.

² Il regolamento (UE) n. 1178/2011 si applica alle licenze, ai certificati medici e alle certificazioni:

- a. mediante il primo rilascio secondo il regolamento (UE) n. 1178/2011; o
- b. al più tardi allo scadere dei rispettivi periodi transitori.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2012.

27 aprile 2012

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Doris Leuthard

6 RS 748.222.1
7 RS 748.222.2
8 RS 748.222.4
9 RS 748.222.5

Allegato
(art. 5)

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del DATEC del 25 marzo 1975¹⁰ concernente le licenze del personale aeronavigante

Titolo

Ordinanza del DATEC

concernente le licenze del personale aeronavigante che non sono disciplinate o armonizzate a livello europeo

Art. 1

Campo
d'applicazione

La presente ordinanza disciplina le licenze e i certificati medici per piloti d'aeroplano e d'elicottero ai quali la seguente ordinanza e il seguente regolamento non sono applicabili:

- a. ordinanza del DATEC del 14 aprile 1999¹¹ concernente le licenze JAR-FCL per piloti d'aeroplano e d'elicottero (OJAR-FCL);
- b. regolamento (UE) n. 1178/2011¹².

¹⁰ RS 748.222.1

¹¹ RS 748.222.2

¹² Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

2. Ordinanza del 14 aprile 1999¹³ concernente le licenze JAR-FCL per piloti d'aeroplano e d'elicottero

Titolo

Ordinanza del DATEC
concernente le licenze JAR-FCL per piloti d'aeroplano e d'elicottero

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina l'adozione dei regolamenti emanati dalle Autorità aeronautiche comuni (*Joint Aviation Authorities; JAA*)¹⁴ concernenti le licenze per piloti d'aeroplano e d'elicottero (regolamenti JAR-FCL¹⁵).

² Si applica solamente alle licenze alle quali non è applicabile il regolamento (UE) n. 1178/2011¹⁶.

³ Se non stabilito diversamente dalla presente ordinanza, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'ordinanza del DATEC del 25 marzo 1975¹⁷ concernente le licenze del personale aeronavigante che non sono disciplinate o armonizzate a livello europeo.

Art. 2 cpv. 3

Abrogato

¹³ RS 748.222.2

¹⁴ Indirizzo: Joint Aviation Authorities, Saturnusstraat 8–10, P.O. Box 3000, NL-2130 KA Hoofddorp, Niederlande.

¹⁵ *Joint Aviation Requirements, Flight Crew Licensing* (1: Aeroplane, 2: Helicopter, 3: Medical).

¹⁶ Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

¹⁷ RS 748.222.1

3. Ordinanza del DATEC del 30 aprile 2003¹⁸ sulla certificazione di simulatori di volo

Titolo

Ordinanza del DATEC
sulla certificazione di simulatori di volo che non sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1178/2011

Art. 1 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis} La presente ordinanza si applica unicamente alle licenze alle quali non è applicabile il regolamento (UE) n. 1178/2011¹⁹.

² Nel campo d'applicazione della presente ordinanza i diritti e gli obblighi degli esercenti di simulatori sono disciplinati dai regolamenti JAR-FSTD.

4. Ordinanza del DATEC del 18 dicembre 1975²⁰ sul servizio medico aeronautico dell'aviazione civile

Titolo prima dell'art. 1

1 Compito e campo d'applicazione

Art. 1a

La presente ordinanza si applica alla certificazione, nonché ai diritti e agli obblighi dei centri aeromedici e degli esaminatori aeromedici (medici di fiducia), sempreché non sia applicabile il regolamento (UE) n. 1178/2011²¹.

¹⁸ RS 748.222.4

¹⁹ Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).

²⁰ RS 748.222.5

²¹ Regolamento (UE) n.1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell'aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella versione vincolante per la Svizzera conformemente al n. 3 dell'all. all'Acc. del 21 giu. 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (RS 0.748.127.192.68).